



**CITTÀ DI PARABITA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE  
SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DI AREE VERDI  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO  
COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 Aprile 2020**

## Sommario

Art.1 – Oggetto e Finalità.....	2
Art.2 Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione.....	2
Art.3 Aree Ammesse .....	3
Art.4 Soggetti Ammessi .....	3
Art. 5 Interventi ammessi .....	4
Art. 6 Richiesta di affidamento.....	5
Art.7 Casi esclusi.....	6
Art.8 Obblighi a carico dei soggetti adottanti.....	7
Art. 9 Partecipazione dell'Amministrazione Comunale.....	8
Art.10 Durata dell'affidamento dell'area, rinnovo rescissione e decadenza del contratto. ....	9

## **Art.1 – Oggetto e Finalità**

L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare, con il presente Regolamento - diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, - intende disciplinare la stipula di contratti di adozione mediante sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio Parabita al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o destinate a verde pubblico, sia dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, che da quelli di futura approvazione.

Ai fini dell'affidamento delle aree verdi si intendono comprendere anche le aiuole, le fioriere, le recinzioni, le panchine, gli arredi e le bacheche di vario genere.

L'Amministrazione comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento dei propri uffici tecnici e amministrativi.

L'oggetto dell'affidamento consiste nella gestione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico attrezzato su aree di proprietà comunale. All'interno delle aree verdi, ove possibile, possono essere svolte dal concessionario attività complementari straordinarie quali eventi sportivi, culturali e artistici nel rispetto del carattere verde del luogo; tali attività devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che rimane sollevata da ogni responsabilità.

Ogni affidamento di aree verdi comunali è assoggettato alle norme e procedure previste nel presente Regolamento. I soggetti esterni interessati contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa), alla manutenzione, alla gestione e all'utilizzo delle aree verdi comunali, al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche, attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti, l'aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, la gestione di chioschi e di aree ricreative per bambini e di strutture simili a servizio dell'area verde pubblica, questi ove possibile e in relazione alle tipologie di interventi come disciplinati dal presente Regolamento e dal Piano del verde della Città di Parabita.

L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati di spazi e aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente e avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Contratto di sponsorizzazione", con il quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal presente Regolamento. L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di futura approvazione.

## **Art.2 Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione**

- 1) La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di convenzione di sponsorizzazione fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale.

- 2) Per “Convenzione di sponsorizzazione” si intende il contratto mediante il quale l’Amministrazione Comunale offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
- 3) La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un’apposita convenzione nella quale sono, in particolare stabiliti:
  - Il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine;
  - La durata del contratto di sponsorizzazione;
  - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  - Le clausole di tutela del rispetto alle eventuali inadempienze;
  - L’impegno dello sponsor a svolgere attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor.

### **Art.3 Aree Ammesse**

- 1) Ai fini dell’adozione, per aree verde pubbliche si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale destinate a verde:
  - Aiuole;
  - Fioriere e aiuole mobili destinate all’arredo urbano, rotatorie e spartitraffico
  - Aree a verde di pertinenza di scuola materna, plessi scolastici,
  - Tutte le aree verdi elencate nel Piano del verde della Città di Parabita;
  - Altri spazi a verde.

### **Art.4 Soggetti Ammessi**

- 1) Le aree e gli spazi indicati all’art. 2 possono essere affidati a:
  - cittadini privati, singoli, associati o condomini, che dichiarano di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
  - organizzazione di volontariato;
  - associazioni, anche non riconosciute formalmente, partiti politici, nuclei scolastici, parrocchie;
  - soggetti giuridici e operatori commerciali;

- istituzione ed enti pubblici.

2) I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento devono indicare un proprio referente.

### **Art. 5 Interventi ammessi**

1) Gli interventi, oltre a stimolare e a tutelare il volontariato da parte dei cittadini e/o associazioni, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione degli spazi verdi pubblici.

Le attività che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a) Manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dell'erba e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuale concimazione, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
- b) Riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico
- c) Uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) senza fini di lucro, previa autorizzazione della Giunta Comunale ;
- d) Uso dell'area per attività di spettacolo (teatrino, ecc.), giochi per bambini e simili, in aree limitate e delimitate, compatibilmente con gli spazi disponibili e con esclusione di impianti fissi e di notevole dimensione (circhi, sale giochi, luna-park e simili), previa autorizzazione della Giunta Comunale ;

2) Per tutti gli interventi ammessi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro, se non previa apposita richiesta rivolta alla Giunta Comunale di Parabita e successivo rilascio di autorizzazione da parte della Stessa.

3) Allo scadere del periodo di sponsorizzazione, le opere eseguite resteranno di proprietà del Comune di Parabita, senza che lo sponsor possa richiedere corrispettivi, rimborsi e/o qualunque altra pretesa economica e/o diritto reale sull'impianto realizzato. Lo Sponsor si impegna a realizzare gli interventi a totale sua cura e spese, sollevando contestualmente il Comune di Parabita da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, e con le imprese esecutrici.

## **Art. 6 Richiesta di affidamento**

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune di Parabita, scritta in carta semplice e deve indicare: le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa, l'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare, la durata del contratto (minimo 12 mesi – max. 3 anni), il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.
2. La richiesta di adozione deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
  - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la richiesta di adozione deve essere corredata di fotocopia del documento di identità, del rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento e relazione dettagliata degli interventi;
  - b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione (art. 5 comma 1.b), la richiesta di adozione deve essere corredata della seguente documentazione: fotocopia del documento di identità, descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica; descrizione della riconversione dell'area verde redatta dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora;
3. Per richieste di intervento ordinario (art.5 comma 1.a) l'Ufficio Tecnico predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) ordine temporale di presentazione delle domande, b) completezza della documentazione.
4. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 1.b), la richiesta di affidamento corredata della necessaria documentazione, viene esaminata dalla Giunta Comunale che delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando allo stesso tempo mandato all'ufficio tecnico per la stipula della convenzione;
5. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Contratto di sponsorizzazione" riportate in allegato in coda al presente Regolamento.
6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, secondo l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; deve inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo delle aree.
9. In caso di più richieste circa la medesima area è stabilito che le adozioni relative a manutenzione ordinaria (art. 5, comma 1.a) vengono esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico presso l'ufficio protocollo del Comune di Parabita.  
Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione e manutenzione (art. 5, comma 1.b) sono valutate tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata.

### **Art.7 Casi esclusi**

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- la pubblicità contenga messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alla natura pubblica delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In particolare, interventi non autorizzati comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell'affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

L'infrazione delle norme del presente disciplinare comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento.

## **Art.8 Obblighi a carico dei soggetti adottanti**

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico, impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'ufficio tecnico competente ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la medesima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verdi e a pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dall'ufficio competente.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
7. Il Comune per mezzo dell'Ufficio Tecnico competente e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se è il caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso l'inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10.
8. Inadempiimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione, devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio tecnico, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria laddove si rendesse necessario.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori all'art.5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario, deve inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art.5.



11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione devono essere rimosse.

### **Art. 9 Partecipazione dell'Amministrazione Comunale**

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitato essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivati dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, in cambio del lavoro e dell'impegno del gestore nell'adozione dell'area verde, autorizzerà l'esposizione, all'interno dell'area adottata, di una o più targhe informative, che garantiscano visibilità al gestore, alle seguenti condizioni:
  - la fornitura e l'installazione saranno a carico del soggetto gestore;
  - la possibilità di esporre logo e denominazione può essere offerta anche alla eventuale ditta fornitrice di piante, fiori, o attrezzature;
  - non dovranno essere apposti o installati ulteriori cartelli o targhe di alcun genere;
  - la targa o le targhe autorizzate, anche bifacciali, dovranno essere montate su apposito supporto e posizionate all'interno dell'area adottata, in modo visibile al pubblico, nel rispetto della vigente legge in materia e in accordo con il Comune;
  - l'asta di sostegno non potrà superare i 30 cm di altezza fuori terra;
  - la targa o le targhe dovranno riportare il logo e la dicitura "Città di Parabita" e recheranno uno spazio riservato all'indicazione del logo e della denominazione dello sponsor;
  - i punti di installazione dovranno essere concordati con gli uffici comunali competenti;
  - i materiali utilizzati devono essere concordati con il Comune;
  - il formato e il numero delle targhe (che avranno veste grafica uguale per tutti) sono rapportati alle dimensioni dell'area, come di seguito precisato:

<b>Dimensioni area</b>	<b>Numero Targhe</b>	<b>Dimensioni Targhe</b>
fino a 100 mq	1	Max 80 cm x 60 cm

	2	Max 60 cm x 40 cm
oltre 100 mq	1	Max 100 cm x 70 cm
	2	Max 80 cm x 60 cm
oltre 1500 mq	2	Max 100 cm x 70 cm
	3	Max 80 cm x 60 cm

**Art.10 Durata dell'affidamento dell'area, rinnovo rescissione e decadenza del contratto.**

1. La durata dell'affidamento delle singole aree non può essere inferiore a 12 mesi e non può superare i 3 anni.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragione di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in affidamento.
3. L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune di Parabita con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.
4. Nel caso in cui venga accertato da parte dell'Ufficio Tecnico competente una persistente negligenza nella realizzazione dell'intervento, è pronunciata la decadenza dell'assegnazione.
5. Qualora il comportamento negligente dello Sponsor e la mancata ed intempestiva segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento arrechi danno al Comune di Parabita, quest'ultimo potrà richiedere l'indennizzo nelle forme di Legge.
6. Lo Sponsor, al termine del contratto di sponsorizzazione, può richiedere il rinnovo dell'affidamento dell'area verde, la quale verrà a lui direttamente affidata con determinazione del Responsabile del Servizio.